

CONTRATTO PER ATTIVITÀ DI RICERCA E CONSULENZA TECNICO/SCIENTIFICA

Visto l'art.66 del D.P.R 382/1980 giusta il quale le Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza pattuite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati;

Visto l'art. 2 dello Statuto dell'Università degli Studi di Perugia nella parte in cui prevede che l'Ateneo possa stipulare contratti con persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private al fine di prestare, a favore di questi, servizi;

Visto l'art. 41 dello Statuto - comma 1 - a tenore del quale il Direttore rappresenta il Dipartimento;

Visto il Regolamento di Ateneo in materia di “attività conto terzi” emanato con D.R. n. 201 del 18/2/2015 ed in particolare l'art. 1 c. 1 che richiama l'art.66 del DPR 382/1980;

Visto il Regolamento di Ateneo in materia di “gestione dei diritti di proprietà intellettuale”, emanato con D.R. n. 604 del 29/03/2006 ed in particolare gli artt. 5 e 6;

Visto il Regolamento per la concessione del Patrocinio e per l'utilizzo del Logo e degli altri Segni Distintivi dell'Università degli Studi di Perugia, emanato con DR. n. 1487 del 05/10/2016 ed in particolare l'art. 5.5;

Richiamato il decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale n. del

con il quale è stata autorizzata l'esecuzione dell'attività di supervisione tecnico-scientifica in tema di gestione dei sistemi di condotte e l'approvazione dello schema di contratto nonché la relativa stipula da parte del Direttore del Dipartimento.

Vista la Delibera del Consiglio Direttivo dell'AURI n. ... del con la quale si è approvato il progetto definitivo redatto da Umbra Acque s.p.a. avente ad oggetto “Ricerca e contenimento delle perdite nella rete acquedottistica nei territori del sub-ambito 1 e 2” e contestualmente si è approvato la bozza della presente convenzione.

Tutto ciò premesso

TRA

L'Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, con sede in via Goffredo Duranti, 06125 Perugia PG, c.f. e p.iva n. 00448820548, nella persona del Prof. Annibale Luigi Materazzi, nato a Terni (TR) il 11/04/1952, il quale interviene nel presente atto in qualità di Direttore pro-tempore, di seguito indicata come "Dipartimento", con sede e domicilio fiscale in via G. Duranti 93, 06125 Perugia, c.f. e P. IVA n. 00448820548

E

Autorità Umbra Rifiuti e Idrico, nella persona dell' ing. Stefano Nodessi Proietti nato a Perugia il 25-08-1964, il quale interviene nel presente atto in qualità di Dirigente Area Impianti sub ambiti 1 e 2, di seguito indicato come "Committente", con sede e domicilio fiscale in via San Bartolomeo 79, Ponte San Giovanni (PG), c.f. e P.IVA n. 03544350543

Si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - Oggetto del contratto

Il Committente affida al Dipartimento, che accetta, lo svolgimento di attività di supervisione tecnico-scientifica del progetto di "Ricerca e contenimento delle perdite nella rete acquedottistica" predisposto dalla società Umbra Acque S.p.A. nell'ambito del programma "Per la realizzazione degli interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato" tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Umbria e Autorità Umbra Rifiuti e Idrico.

Articolo 2 - Programma della supervisione tecnico-scientifica

L'attività di supervisione da svolgere a cura dell'Università si articola come segue:

- Studio preliminare dei distretti dove sono state previste riparazioni e/o sostituzioni di tratti ammalorati di acquedotto;
- Sulla base delle simulazioni effettuate in sede di progetto da Umbra Acque: a) verifica preventiva dell'efficacia degli interventi di riparazione e/o sostituzione; b) analisi delle ripercussioni sulla rete per effetto delle riparazioni/sostituzioni;
- Proposta di eventuali modifiche/integrazioni degli interventi;
- Fornire su richiesta AURI di specifici report;
- Codifica delle migliori metodologie d'intervento (best practices);

- Produzione di un documento di sintesi finale da esporre nel corso di specifico convegno divulgativo organizzato dall'AURI

Articolo 3 - Responsabile scientifico

Il Dipartimento designa, quali responsabili scientifici dell'esecuzione della supervisione tecnico-scientifica, i Proff. Ingg. Bruno Brunone e Silvia Meniconi.

Il Committente designa quale proprio referente tecnico per ogni attività o questione inerente all'esecuzione delle attività l'Ing. Michele Mecarelli.

Articolo 4 - Corrispettivo e Contributo alla ricerca

Il Committente si impegna a versare al Dipartimento, fermo restando quanto previsto al successivo art. 9, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, la somma di € **4.500,00** (quattromilacinquecento/00) + IVA.

Il Committente, inoltre, verserà, a titolo di finanziamento alla ricerca la somma di € **24.500,00** (ventiquattromilacinquecento/00) per l'attivazione di n. 1 assegno di ricerca su “Tecniche per la riabilitazione dei sistemi di adduzione e distribuzione in pressione”.

Gli importi di cui sopra verranno liquidati da AURI in due stati di avanzamento, quanto ad € 24.500,00 dopo la stipula della convenzione e quanto ad € 4.500,00 + IVA a saldo della prestazione.

Articolo 5 - Modalità di pagamento

Il Committente corrisponderà al Dipartimento la somma di cui al corrispettivo indicato al precedente art. 4 con le seguenti modalità:

- 50 % entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della convenzione;
- saldo entro 30 (trenta) giorni dal completamento delle attività di cui all'art. 1.

Le somme saranno corrisposte tramite bonifico bancario in seguito ad emissione di fattura da parte del Dipartimento che dovrà altresì indicare il codice IBAN del conto corrente dedicato presso il quale si intende ricevere il pagamento.

Per quanto attiene al contributo alla ricerca, le parti concordano che la somma di € 24.500,00 (ventiquattromilacinquecento/00) sia riconosciuta entro 30 (trenta) giorni dall'atto di sottoscrizione della presente convenzione, tramite bonifico bancario dietro trasmissione di nota di debito emessa al di fuori del campo IVA ai sensi dell'art. 4 del DPR 633

/1972, che dovrà altresì indicare il codice IBAN del conto corrente dedicato presso il quale si intende ricevere il pagamento.

Articolo 6 - Durata del contratto

Il presente contratto entra in vigore dalla data di perfezionamento della sottoscrizione e avrà la durata di anni 1 (uno) e comunque fino al completamento del progetto di “ricerca e contenimento delle perdite nella rete acquedottistica nei territori del sub-ambito 1 e 2”.

Articolo 7 - Impegno di reciprocità

Per il conseguimento degli obiettivi individuati dal presente atto negoziale, le Parti contraenti si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso regolamentato alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività di supervisione tecnico-scientifica, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini di cui sopra.

Le Parti si impegnano, altresì, a garantire piena concertazione e sinergia, anche con le società partecipate dalla Società Umbra Acque S.p.A., onde perseguire in modo efficace e funzionale gli obiettivi concordati.

Art. 8 - Obbligo di riservatezza in ordine allo svolgimento dell'attività di supervisione tecnico-scientifica e ai suoi risultati

Tutte le informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato relative, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a dati, informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, in qualsiasi supporto contenute, direttamente o indirettamente collegate al programma della supervisione tecnico-scientifica, fornite da una Parte ad un'altra, sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite e dovranno essere considerate riservate.

Ciascuna Parte si impegna per sé e per il proprio personale a:

- non far uso delle informazioni per scopi diversi da quelli previsti dal programma di supervisione tecnico-scientifica;
- non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le informazioni, se non previo consenso della parte che ne è proprietaria;
- restituire immediatamente le informazioni alla parte che ne è proprietaria, su richiesta della medesima, alla scadenza e in caso di risoluzione per qualsiasi motivo del presente accordo;
- conservare con la massima cura e riservatezza tutte le informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale

direttamente coinvolto nelle attività di programma di supervisione tecnico-scientifica. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti;

- astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini del programma di supervisione tecnico-scientifica.

L'impegno di riservatezza, di cui alle clausole che precedono, sarà vincolante per le Parti, sia durante l'esecuzione che al termine del programma di supervisione tecnico-scientifica per ulteriori 5 anni. Le Parti sono responsabili del danno derivante dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo, a meno che provino che tale trasgressione si è verificata nonostante l'uso da parte delle stesse della migliore diligenza in rapporto alle circostanze.

Gli obblighi di cui sopra non si applicano alle informazioni se:

- erano già in possesso della parte ricevente;
- erano già state oggetto di pubblicazione o erano comunque divenute di pubblica conoscenza prima della trasmissione;
- sono state sviluppate dalla parte ricevente indipendentemente dal presente programma di supervisione tecnico-scientifica;
- ne è stata approvata la pubblicazione dalle Parti.

Art. 9 - Diritti di proprietà intellettuale ed industriale

Ciascuna Parte è e resta unica proprietaria delle conoscenze e delle informazioni detenute dalla stessa, alla data della sottoscrizione del presente contratto, o acquisite durante lo svolgimento del programma di supervisione tecnico-scientifica, ma al di fuori e indipendentemente dallo stesso, anche se attinenti al medesimo campo scientifico, oltre che dei relativi diritti di proprietà industriale e intellettuale.

Per scopi diversi dall'esecuzione del programma di supervisione tecnico-scientifica e al termine dello stesso, l'utilizzo delle conoscenze predette può avvenire solo ed esclusivamente sulla base di un apposito accordo scritto tra le Parti interessate.

Articolo 10 - Pubblicazioni

Il Committente prende atto dell'interesse prioritario del Dipartimento a favorire la pubblicazione dei risultati di studi e/o ricerche, nonché dell'interesse dei collaboratori del Dipartimento impegnati nel programma

di supervisione tecnico-scientifica di cui al presente contratto a presentare in convegni, lezioni, riviste, tesi, dissertazioni etc. i risultati di quanto svolto. Il Committente e il Dipartimento valuteranno, quindi, di volta in volta quando i risultati di un'attività svolta nell'ambito del presente atto negoziale potranno essere pubblicati o presentati in pubblico, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 8 e, in tali casi, si provvederà ad una pubblicazione congiunta tra Dipartimento e Committente.

A tal fine, copie di ogni possibile pubblicazione e/o di ogni materiale da impiegare in presentazioni pubbliche saranno trasmesse da una Parte all'altra assieme alla richiesta di divulgazione da parte dell'interessato con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di divulgazione prevista. La Parte ricevente potrà: (i) autorizzare la pubblicazione e/o la presentazione; (ii) indicare le condizioni alle quali la pubblicazione e/o la presentazione saranno concesse a seguito di ulteriore richiesta, fermo restando che il mancato riscontro da parte della ricevente nei successivi 7 giorni dalla richiesta sarà interpretato come autorizzazione concessa.

Articolo 11 - Utilizzo del logo dell'Università degli Studi di Perugia e di AURI

Il presente contratto non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'Università e del marchio e dell'identità visiva di **AURI** per fini commerciali e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario o estraneo all'azione istituzionale, può essere regolato da specifici accordi a titolo oneroso, secondo quanto disposto per l'Università dall'art. 5.5 del Regolamento d'Ateneo per la concessione del Patrocinio e per l'utilizzo del Logo e degli altri Segni Distintivi dell'Università degli Studi di Perugia, in accordo con le previsioni di cui all'art. 12 del richiamato Regolamento Attività conto terzi.

Parimenti si procederà in caso di utilizzo del marchio e dell'identità visiva di **AURI** che pertanto dovrà essere regolato attraverso specifici accordi a titolo oneroso.

Articolo 12 - Recesso unilaterale dal contratto

Le Parti possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso non ha effetto che per l'avvenire e non incide sulla parte di contratto già eseguita, né sugli obblighi di riservatezza di cui all'art. 8. In

particolare, in caso di recesso ad opera del Committente, esso corrisponderà al Dipartimento l'importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al presente contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

Articolo 13 - Trattamento dei dati personali

Il Dipartimento provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente contratto nell'ambito del perseguitamento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

La Parte committente si impegna a trattare i dati personali provenienti dal Dipartimento per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Articolo 14 - Assicurazione - Sicurezza

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del programma di supervisione tecnico-scientifica di cui al precedente art. 2.

Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto. Ai sensi delle disposizioni contenute nel Testo unico 81/2008, la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono assegnati al soggetto a cui è attribuita, per legge e/o per regolamento, tale responsabilità nell'ambito della struttura ospitante.

Articolo 15 - Controversie

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Perugia.

Articolo 16 - Registrazione e spese

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 D.P.R. n. 131/1986. Le spese inerenti al presente contratto sono a carico del Committente. Le spese per l'imposta di bollo sono a carico del Committente.

Perugia lì,

PER IL DIPARTIMENTO

Prof. Annibale Luigi Materazzi

PER IL COMMITTENTE

Ing. Stefano Nodessi Proietti